

Sentenza Commissariale 5 aprile 1938

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma.

Ha emesso la seguente sentenza nella causa vertente tra Comune di Caprarola e Mechilli Alessandro, Cesare, Alfredo e Virginia e Morelli Luisa ved. Mechilli, tanto in proprio che quale madre esercente la patria, potestà sui figli minori Igino, Italo e Anna; Arciconfraternita della Disciplina ed Ospedale di Caprarola in persona del suo Commissario, straordinario dr. Alberto Fusco.

FATTO: Il Commissario osserva che contro il progetto di liquidazione dal perito Prof. Domenico Orzi, proposero opposizione per eccessività di compenso, i signori Mechilli Alessandro, Cesare, Alfredo-Virginio e Morelli Luisa vedova Mechilli, in proprio e quale madre dei minori Igino, Italo e, Anna, nonché l'Arciconfraternita della Disciplina e Ospedale di Caprarola.

IN DIRITTO: Osserva, per quanto riguarda l'Arciconfraternita, essere pacifico in punto di fatto che i suoi terreni sono in parte, gravati dall'uso civico di legnatico e in parte da quello di pascolo: diritti entrambi *essenziali* per cui la legge stabilisce un compenso in natura che va dal minimo di un ottavo sino al terzo ed anche sino alla metà del valore dell'intero fondo.

Nella specie il perito ha proposto il compenso minimo, considerando che trattasi di diritti di non rilevante entità. Infatti il legnatico, che già gravava soltanto sul bosco di Magliano, esteso ettari 71.97.60 e formato per metà di ceduo di castagno e per metà di ceduo di essenze forti (querce e cerri), consiste: a) *Nel sotto bosco*, scarso nella parte formata da cedui di essenze forti, che lasciano poco spazio allo sviluppo delle altre piante che costituiscono il sottobosco medesimo; b) *Nella frasca* cioè in tutti i rami che non abbiano un diametro superiore ai 25 mm. limitatamente all'epoca del taglio, che si pratica ogni 18 anni per i cedui di castagno e ogni 9 anni per i cedui di essenze forti; c) *nella tacchia* (schegge che si formano durante l'abbattimento e la rottura dei tronchi), pure limitatamente all'epoca del taglio e per i soli cedui di castagno, giacché dai cenni e dalle querce di 9 anni non si ricavano schegge.

Il pascolo, poi, gravante su altri terreni dell'Arciconfraternita, della complessiva estensione di ettari 208.05.46, benché annuale, è limitato nel suo esercizio dalla natura dei terreni - medesimi e dalla esistenza in essi di determinate colture. Così nei boschi, estesi ettari 187.77.00, bisogna tener conto delle restrizioni imposte dopo i tagli dalle leggi forestali; nei castagneti, estesi ettari 12.76.00, l'esercizio del pascolo è vietato durante la caduta e la raccolta dei frutti, ossia dal 30 settembre al 31 ottobre; e finalmente nei seminativi, estesi ettari 7.52.00, il pascolo si esercitava soltanto sui terreni lasciati a sodo secondo il sistema di rotazione agraria in uso in quelle contrade.

Osserva che tutte queste circostanze giustificano l'adozione del compenso minimo proposto dal perito, ma non la sua riduzione ad una misura inferiore, come vorrebbe l'Arciconfraternita, giacché, a giudizio del decidente, l'entità dei diritti considerati non è così tenue da permettere l'applicazione della facoltà conseguita dal penultimo capoverso dell'art. 5 della legge. Il contrario avviso dell'Arciconfraternita non è sorretto, per ciò che riguarda il legnatico, che dà una diversa valutazione soggettiva della sua importanza. Per ciò invece che riguarda il pascolo, l'Arciconfraternita crede di trovare, un argomento obbiettivo favorevole alla sua tesi nella circostanza che l'Ufficio Tecnico di Finanza di Ronciglione, ma limitrofa ai terreni dell'Arciconfraternita, stabili tra il valore dei due redditi, la proporzione da 1 a 12-60 e non da 1 a 8.

Ma l'argomento non ha valore: in primo luogo perché non è punto dimostrata l'identità della natura dei due tenimenti, e basta ricordare al riguardo che nella relazione di stima del Prof. Orzi è posta in rilievo la grandissima differenza dei terreni del territorio di Caprarola, che egli fu perciò costretto a dividere, per farne esatta valutazione, in ben dieci categorie, e ciascuna categoria in varie classi. In secondo luogo poi ed è quel che più importa — nella determinazione del compenso in

terreno la legge vigente non richiede l'esatta corrispondenza tra il valore del terreno ceduto e quello del diritto da liquidare. Tale corrispondenza è prescritta soltanto nell'ipotesi di liquidazione mediante canone (art. 7) mentre invece, nell'ipotesi di liquidazione mediante distacco (art. 5), basta che il compenso, indipendentemente dal valore effettivo del diritto, risulti compreso entro i massimi ed i minimi della legge stessa stabiliti per i diritti essenziali e per gli utili. Ciò al fine di evitare, come accadeva sotto l'impero della legge del 1888 per l'abolizione delle servitù civiche nelle ex province pontificie, che il compenso in natura si riducesse talvolta ad entità trascurabili; e in applicazione di questo criterio l'art. 8 del Regolamento 26 febbraio 1928 n. 332 prescrive che nella determinazione del compenso in terre da assegnarsi ai Comuni ed alle Associazioni Agrarie si, tenga sempre conto dei bisogni della popolazione in relazione ai diritti riconosciuti. Nella specie, senza bisogno di ricorrere ad ulteriori mezzi istruttori di prendere visione dei prezzi tariffali del pascolo e del legnatico nei terreni di Caprarola (elemento questo ultimo irrilevante per quel che ora si è detto) si ritiene, tenuto conto di tutte le circostanze e particolarmente dell'entità dei diritti considerati quale risulta dai dati forniti dal perito e non contraddetti dall'Arciconfraternita, non esservi alcun plausibile motivo di scendere al disotto del compenso proposto, che sta nei confini, stabiliti dalla legge per i diritti essenziali ed è conforme alla prassi di questo Commissariato.

Insussistente è infine l'appunto mosso al perito di non aver tenuto conto nella stima dei terreni assegnati al Comune del valore del soprassuolo; a parte infatti qualsiasi considerazione, il perito non fece una stima diversa dei terreni assegnati al Comune e di quelli rimasti all'Arciconfraternita, ma tutti egualmente stimò col medesimo diligente criterio, mentre è chiaro che, trattandosi di compenso proporzionale al valore dell'intero fondo gravato, la sua entità non cambia, quale che sia il valore attribuito a tutto il tenimento.

Osserva, per ciò che riguarda i terreni del Mechilli, che il maggior compenso di liquidazione per essi proposto è pienamente giustificato dalla maggiore importanza degli usi civici cui sono soggetti.

Trattasi di terreni di notevole estensione (ettari 371.35.80) rivestiti di boschi cedui di castagno, e congiuntamente soggetti al pascolo ed al legnatico, tranne una piccola zona di ettari 8.07.80 gravata dal solo pascolo.

Quest'ultimo diritto è il più importante che esiste nel territorio di Caprarola, perché oltre il godimento delle erbe per tutto l'anno (tranne che nel periodo di riguardo imposto dalle leggi forestali. dopo i tagli che si praticano ogni 18 anni) comprende anche, a differenza di quel che accade negli altri boschi del territorio, il diritto di consumare i frutti (castagne e ghiande) che cadono dagli alberi.

Il legnatico è anche esso molto importante, perché i boschi del Mechilli sono formati da cedui di castagno con sottobosco ben sviluppato, sempre a disposizione della popolazione; la quale inoltre, all'epoca dei tagli, usufruisce della frasca e della tacchia. In vista di ciò si ritiene che il corrispettivo per la liquidazione del diritto di pascolo sia stato equamente determinato dal perito in un sesto del valore dei terreni soggetti a questo solo diritto, mentre per tutti gli altri terreni gravati oltre che dal pascolo anche dal legnatico, la coesistenza dei due diritti consente la commisurazione del corrispettivo di liquidazione ad un terzo del valore dei fondi, come appunto ha fatto il perito, il quale si è attenuto alla legge e si è anche uniformato alla prassi di questo Commissariato in relazione all'entità degli usi civici presi in esame.

Osserva che le critiche mosse dai Mechilli contro il progetto sono analoghe a quelle dell'Arciconfraternita, di cui sopra si è dimostrato l'inconsistenza.

Rilevano essi per di più che con la divisione delle terre proposta dal perito vengono lasciate in mezzo ai terreni comunali delle zone di terreno di loro proprietà, le quali diventerebbero incoltivabili e causa di continui litigi. Ma questa osservazione è frutto di equivoco, giacché sta in fatto che entro la zona assegnata al Comune come compenso della liquidazione non esiste alcun appezzamento di proprietà Mechilli e perciò non è esatto affermare che dalla divisione derivino i lamentati inconvenienti.

Osserva che pertanto non resta che respingere le proposte opposizioni e ordinare l'esecuzione del progetto impugnato con la conseguente condanna degli opposenti alle spese del giudizio.

L'Arciconfraternita ed i Mechilli sono inoltre tenuti al pagamento delle spese del progetto di liquidazione e successive nella stessa proporzione adottata in sede amministrativa nei confronti degli altri proprietari del territorio. Si stabilì per costoro che metà delle dette spese andasse a carico del Comune e l'altra metà, trattandosi di terreni affrancati mediante imposizione di canone, si dividesse tra gli affrancati in proporzione nei confronti dei convenuti, i cui terreni invece si affrancano mediante distacco, occorre ripartire tra di essi la metà delle spese in ragione della percentuale del valore delle terre distaccate corrispondente al canone enfiteutico, percentuale che dal progetto risulta essere del 5%.

P.Q.M.

Il R. Commissario, uditi i procuratori delle parti e respinta ogni deduzione incompatibile con quanto ora si dispone;

Rigetta le opposizioni come sopra proposte dai signori Mechilli Alessandro, Cesare, Alfredo Virginio e Morelli Luisa vedova Mechilli in proprio e quale madre dei minori Igino ed Anna, nonché dell'Arciconfraternita della Disciplina e Ospedale di Caprarola contro il progetto di liquidazione degli usi civici esistenti nel territorio del Comune di Caprarola formato dal perito Prof. Domenico Orzi, e per l'effetto:

1°) liquida gli usi civici di pascolo e legnatico a favore della popolazione di Caprarola sui seguenti terreni:

I) *Arciconfraternita della Disciplina ed Ospedale di Caprarola.*

Terreni soggetti all'uso civico di legnatico: Sez. 1° Voc. Magliano, numeri di mappa 720, 725, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1255, 1258, 1259, 1870, 1871, 1874, 1875, 1877, 1879, della superficie complessiva di ettari 71.97.60 del valore di L. 264,871,00.

Terreni soggetti all'uso civico di pascolo: Sez. 1° Voc. Ara numeri di mappa 1853, 1854, 1855, Voc. S. Rocco numeri 1863, 1866; Voc. Noccio numeri 1883, 2034, 2194; Sez. 2° Voc. Cugnetara, numero 1272; Voc. Campo. Bovaro n. 1295; Sez. 3° Voc. S. Rocco n. io; 449; Voc. Botticella n. Voc. Noccio n. 93, 96, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 142, 505, 514, 515, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 525, 527, 528, 530, .531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539; Voc. Cime numeri 143/1, 143/2, 144, 145/1, 145/2, 146, 147, 148/1, 148/2, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 157/1, 157/2, 161, 163, 164, 165, 448, 543; Voc. Fontanile numeri 171, 172, 173, 182; Voc. Patrignone numeri 183, 184, .185, 188, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 207, 208, 222, 223, 224, 225, 243, 244, 245, 246, 247, 251, 252, 253, 254, 555, 556, 563, 567, 568, 569, 570, 572, 575, 583, 584, 598, 609, 610, 612., 613 618, 726; Voc. Pian del Moro numeri 261, 427, 438, della superficie complessiva di ettari 208.05.46 e del valore di L. 629.321,00.

2°) Ditta Mechilli Alessandro, Cesare, Alfredo, Virginio e Morelli Luisa ved. Mechilli in proprio e quale madre esercente la patria potestà dei suoi figli minori Igino, Italo ed Anna:

Terreni soggetti all'uso civico di pascolo: Sez. 1° Voc. Vasiano numero di mappa 1887, 1888, 1889, 1890, 1140; Voc. Pontone n. 1312, della superficie complessiva di ettari 8.07.80, del valore di lire 23,638.

Terreni soggetti agli usi civici di pascere e legnare: Sez. 1° Voc. Vasiano n. di mappa 1261; Voc. Valle Oscura n. 31; Voc. Coste del Procoio n. 25, della superficie complessiva di ettari 363.28.00 del valore di L. 1,224,616; mediante la cessione al Comune di Caprarola degli appezzamenti seguenti:

Di proprietà dell'Arciconfraternita: Voc. Magliano, distinta in catasto alla Sez. 1° col numero di mappa 1877, 1875, 1874 parte della superficie di ettari 30.37.00 e del valore di L. 111.774,00; confina: Fosso di Vasiano e Arciconfraternita dell'Ospedale.

Di proprietà dei Mechilli: Voc. Vasiano, distinta in catasto alla Sez. 1° coi numeri di mappa 1890, 1891, 1261 parte; della superficie di ettari 107.33.00 del valore di L. 412.152,00; confina: Università dei Pascoli, col testo del mappale 1261, Melia Luigi e Salvatore, Coletta Maria salvi altri.

II) Ordina che le parti si mettano in possesso delle quote loro rispettivamente assegnate nel quadro di cui sopra e che si appongano contemporaneamente i segni divisori con l'assistenza dello stesso perito prof. Domenico Orzi.

III) Pone le spese del progetto di liquidazione e le successive per metà a carico del Comune di Caprarola e per metà a carico delle due Ditte opponenti, dividendole tra queste ultime in proporzione del 5% del valore delle terre distaccate quale risulta dal progetto; previa detrazione di quella l'arte di esse spese che andrà a carico delle altre Ditte affrancanti del territorio di Caprarola e per le quali si provvederà a parte.

IV) Condanna entrambe le Ditte opponenti in favore del Comune di Caprarola alle spese del giudizio, che liquida, onorari compresi, e applicate le detrazioni di legge, in L. 2529,00.

Roma, 5 aprile 1938-XVII.

Il R. Commissario: DELLE DONNE

La soprascritta sentenza è stata letta e pubblicata nelle forme di legge all'udienza del 9 aprile 1938-XVI.

Il Segretario: CORSI

Registrata a Roma il 28 aprile 1938, vol. 560 n. 8237 degli atti giudiziari.